

POS. CNR N. 552/13  
REP. CNR EN. N. 16756

ACCORDO DI QUADRO

tra

e

il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

l'ASSOCIAZIONE GRUPPO ITALIANO DI ELETTRONICA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (d'ora innanzi denominato CNR), in persona del suo Presidente, Prof. Luigi Nicolais, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, cap 00185 (codice fiscale 80054330586)

e

L'Associazione Gruppo Italiano di Elettronica (d'ora innanzi denominata Associazione) nella persona del suo Presidente, Prof. Mario Nicola Armenise, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, cap 00185

**PREMESSO CHE**

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese. A tale scopo il CNR è presente in tutta Italia attraverso una rete di Istituti al fine di favorire una diffusione capillare delle proprie competenze su tutto il territorio nazionale ed agevolare i contatti e le collaborazioni con enti, fondazioni e industrie sia a livello nazionale che territoriale. Inoltre, il CNR cura la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con Enti e Istituzioni di altri Paesi o con Organismi sovranazionali relativamente agli accordi di carattere non governativo e fornisce, su richiesta di Autorità governative, competenze specifiche per la partecipazione nazionale ad organizzazioni o a programmi scientifici internazionali a carattere intergovernativo.



CNR - SEZ. ACCETTAZIONE CONSEGNA AL PROTOCOLLO		UTL. Servizi Gen. Sede Centrale Sezione Accettazione Corrispondenza PERVENUTA IL	
- 8 FEB. 2013		- 8 FEB. 2013	
4			

In base all'art. 19 comma a) del vigente Statuto, il CNR per lo svolgimento delle proprie attività può stipulare Accordi e convenzioni con i soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali.

L'Associazione Gruppo Italiano di Elettronica ha lo scopo di perseguire la promozione, lo sviluppo e la diffusione della conoscenza delle attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico nel settore dell'Elettronica.

L'Associazione intende promuovere attività strumentali al raggiungimento delle proprie finalità, fra cui:

- ✓ svolgere ogni attività idonea a promuovere lo studio e il progresso della ricerca in Elettronica mediante la pubblicazione e la diffusione di pubblicazioni anche periodiche;
- ✓ promuovere l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, conferenze e convegni scientifici ed ogni altra manifestazione, anche pubblica, finalizzata alla diffusione della ricerca e della cultura in Elettronica;
- ✓ promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito dell'Elettronica mediante iniziative e manifestazioni rivolte alla comunità scientifica e al pubblico;
- ✓ favorire il coordinamento di iniziative e progetti di ricerca scientifica in Elettronica e in discipline affini comprese le applicazioni in ambito bio-medico e industriale, svolte in Italia o, comunque, da studiosi e ricercatori italiani, anche mediante assegnazione di borse o premi di studio e promuovere la partecipazione di ricercatori e studiosi italiani e di Dipartimenti e Centri di ricerca delle Università e degli Enti e degli Istituti di ricerca pubblici e privato italiani alle iniziative dell'Unione Europea riguardanti la formazione avanzata e lo sviluppo della ricerca.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE CHE**

##### **Articolo 1**

##### **(PREMESSE)**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

##### **Articolo 2**

##### **(FINALITA')**



1. Il presente Accordo Quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNR e l'Associazione per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni nel settore dell'Elettronica.
2. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

### Articolo 3

#### (OGGETTO)

1. Le tematiche d'interesse comune relative alla collaborazione fra il CNR e Associazione saranno definite dal Comitato Paritetico di Indirizzo di cui al successivo Art. 4. Le Parti, nell'ambito delle tematiche di comune interesse, intendono promuovere in particolare le seguenti azioni:
  - la formulazione congiunta e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione individuati attraverso una attenta analisi della domanda espressa dalle PMI I, dalle Istituzioni e dai soggetti operanti nel settore dell'elettronica, l'individuazione delle più opportune tecnologie correlate e i relativi modelli innovativi di utilizzo;
  - la partecipazione congiunta alla formulazione di proposte di ricerca, sviluppo e innovazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale;
  - la definizione di interventi di informazione, alta formazione e sviluppo del capitale umano;
  - lo studio e la sperimentazione di servizi innovativi per la valorizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento tecnologico, il finanziamento dello start up e dello sviluppo delle PMI e delle reti di imprese innovative.
2. A tal fine le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e dell'Associazione potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. La predetta collaborazione riguarderà ambiti di interesse comune e potrà altresì consentire di sviluppare iniziative specifiche in tematiche che verranno definite nelle successive convenzioni operative.



#### Articolo 4

##### (COMITATO PARITETICO DI INDIRIZZO)

1. Il CNR e l'Associazione concordano di costituire un Comitato di Indirizzo che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:
  - definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
  - supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
  - proposta delle Convenzioni operative di cui al successivo articolo 5 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
  - proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.
2. Il Comitato è composto dal Presidente del CNR o suo delegato e dal Presidente dell'Associazione o suo delegato nonché da ulteriori quattro membri di cui due designati dal Presidente del CNR e due dall'Associazione. Il Comitato avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.
3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.
4. Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predisponde una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti.

#### Articolo 5

##### (CONVENZIONI OPERATIVE)

1. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
2. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro

Ulu



modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

3. Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

#### **Articolo 6**

##### **(DURATA DELL'ACCORDO)**

1. L'accordo avrà durata quinquennale, con decorrenza dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le parti. Le attività congiunte avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.
2. Con cadenza annuale, le attività di ricerca, formazione e ogni altra iniziativa comune saranno oggetto di verifica congiunta dei risultati ottenuti da parte del Comitato di Indirizzo di cui all'Art. 4 del presente accordo.
3. A seguito di detta verifica, o anche nel corso delle attività, le Parti potranno concordare estensioni delle tematiche oggetto di collaborazione specificate nell'Art. 2 di cui al presente accordo.

#### **Articolo 7**

##### **(IMPORTO E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE)**

1. Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

#### **Articolo 8**

##### **(DIFFUSIONE DEI RISULTATI)**

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza



e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

2. L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.
4. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

#### Articolo 9

#### (RISERVATEZZA)

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs, 30/06/2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo e dipendenti formalità ed attività.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs, n.196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs, n.196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

lucy



Articolo 10

(FORO COMPETENTE)

1. Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
3. Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Il presente accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, il .....28 DIC. 2012

Per l'Associazione



15 GEN. 2013

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

